

	Comune di Padova	Registro delle ordinanze N° 8. del 17/02/2017
		Notifica tramite inserimento all' Albo Pretorio

**OGGETTO: CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN PARTICOLARE DA PM₁₀.
 DIVIETO ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA LEGNOSA.
 REVOCA ORDINANZA N°5 DEL 31.1.2017.**

ORDINANZA

Il Commissario Straordinario

PREMESSO che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio n° 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), confermando i contenuti del D. Lgs n. 351/99 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60/2002;
- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'Aggiornamento del PRTRA, resosi necessario per adeguare i contenuti del suddetto Piano agli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo - in particolare il D.Lgs. 155/2010 – sopravvenuti;
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 1908 del 29/11/2016, ha approvato una classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 1909 del 29/11/2016, ha approvato le Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale da PM₁₀;

VISTO che, secondo le suddette Linee Guida, è previsto che in funzione dei livelli di criticità riferiti a differenti valori di concentrazione di PM₁₀:

- livello di criticità 0: assenza di particolari condizioni di criticità;
- livello di criticità 1: n. 7 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di concentrazione di PM₁₀ (50 µg/m³);
- livello di criticità 2: n. 3 giorni consecutivi di superamento della concentrazione media giornaliera di 100 µg/m³ di PM₁₀, indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento del livello di criticità 1;

i Comuni debbano attuare delle misure per mitigare gli effetti acuti di inquinamento atmosferico;

PRESO ATTO che ARPAV ha comunicato in data 31/01/2017 il raggiungimento del livello di criticità 2 essendo stata superata dal 28/01/2017 al 30/01/2017 la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m³ di PM₁₀;

CONSIDERATO che tali Linee Guida prevedono il divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, compreso pellet, di classe inferiore alle 4 stelle secondo la classificazione individuata nella Delibera G.R. n. 1908 del 29/11/2016, qualora nell'abitazione siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o GPL);

VISTI gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (TTZ), riunitosi il 21/12/2016 e relativa Disposizione n. 35 che aggiorna la precedente Disposizione n. 34 del 13/10/2016 alle sopravvenute disposizioni regionali. In tale ambito sono stati concordati i provvedimenti minimi per i livelli di criticità 0, 1 e 2, tra cui, per quest'ultimo, il divieto di accensione degli impianti a biomassa, applicando in modo più restrittivo le indicazioni regionali;

RILEVATO che con ordinanza N° 5 del 31.1.2017 era stato posto obbligo nell'intero territorio comunale, a decorrere dal giorno 01/02/2017 e fino al 14/04/2017 il divieto di accensione di impianti e singoli apparecchi termici a biomassa (legna, cippato, pellet,...), inclusi caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento domestico degli ambienti e/o solo per la produzione di acqua calda sanitaria, se è presente e funzionante nell'unità abitativa un altro tipo di impianto autonomo o centralizzato alimentato a metano, GPL o gasolio;

RILEVATO che successivamente – il 6.2.2017- Arpav ha comunicato il venir meno dei presupposti per il mantenimento del livello di criticità 2;

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/58 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto del Comune di Padova;

ORDINA

La revoca, sull'intero territorio cittadino, dell'ordinanza 5/2017, contenente il divieto di accensione degli impianti termici a biomassa legnosa.

INFORMA

Che avverso questo provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo de Biagi